



Genova, 9 giugno 2021

Oggetto: Circolare informativa n. 05/21

Sommario

Sezione 1: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Sostegni bis”	2
Sezione 2: Approvato il “Decreto Semplificazioni”	8
Sezione 3: Conversione in Legge del “Decreto Sostegni”	10
Sezione 4: Aggiornamenti in breve	14
1. Acconto IMU 2021 a metà giugno	14
2. Conservazione gratuita AdE delle fatture elettroniche	14
3. Circolare AdE 4/2021: controlli del fisco	15
4. Navigazione in alto mare, test di non imponibilità IVA.....	16
5. Rivalutazione beni d’impresa, relazione al bilancio del Collegio Sindacale e informativa	16
Sezione 5: Approfondimenti.....	18
6. Tassazione del finanziamento soci enunciato nel verbale di assemblea societaria	18
7. Benefici convenzionali - Assenza di imposizione nello Stato di residenza	18
8. Credito d'imposta per spese di formazione 4.0 – deposito del contratto collettivo o aziendale.....	18
9. Requisiti per l’individuazione delle <i>holding</i>	19
10. Credito R&S, chiarimenti sulla decorrenza delle novità	19
11. Variazione IVA negli accordi di ristrutturazione dei debiti 182-bis.....	20
12. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza.....	20
Sezione 6: Principali adempimenti.....	24
13. Mese di giugno 2021.....	24

Genova

Via XX settembre 33/7
16121 GENOVA
Tel +39 010 5705003
Fax +39 010 9845507

Milano

Piazza Velasca 8
20122 MILANO
Tel +39 02 76004104
Fax +39 02 76000714

Savona

Via Paleocapa 19/3
17100 SAVONA
Tel +39 019 814255
Fax +39 010 9845507



Sezione 1: Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il “Decreto Sostegni bis”

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il d.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. “Decreto Sostegni bis”) recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Il decreto, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 maggio, è entrato immediatamente in vigore.

Si riportano di seguito le principali disposizioni previste dal decreto. Si ricorda che il testo del decreto potrebbe subire delle modifiche visto che dovrà essere discusso e convertito in Legge dal Parlamento.

▪ **Contributo a fondo perduto**

Viene riconosciuto un nuovo contributo a fondo perduto al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica. In estrema sintesi, il nuovo contributo è articolato nelle seguenti componenti:

- un contributo "automatico" pari a quello del DL "Sostegni". È riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che hanno la partita Iva attiva alla data del 26.05.2021 e, inoltre, hanno presentato istanza e ottenuto il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 D.L. 41/2021 (Decreto Sostegni), e che non abbiano indebitamente percepito o che non abbiano restituito tale contributo. Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del 100% del contributo già riconosciuto;
- se più conveniente, un contributo "alternativo" calcolato su un diverso periodo di riferimento. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dall'1.4.2020 al 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dall'1.4.2019 al 31.3.2020. Possono presentare richiesta i soggetti con ricavi inferiori a 10 milioni di euro, con la P.IVA attiva al 26.05.2021 e che non siano enti pubblici o intermediari finanziari;
- un ulteriore contributo, con finalità perequative, legato al risultato economico d'esercizio. Tale contributo, subordinato all'autorizzazione della Commissione Europea, spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31.12.2020 rispetto a quello del periodo in corso al 31.12.2019, in misura pari o superiore a una percentuale che sarà definita con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. L'istanza per il riconoscimento del contributo potrà essere trasmessa solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 31.12.2020 sia presentata entro il 10.9.2021.



▪ **Credito d'imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo**

Il credito d'imposta sui canoni di locazione ad uso non abitativo viene:

- prorogato per altre tre mensilità (fino al 31.07.2021), per i soggetti cui già spettava fino al 30.04.2021 a norma dell'art. 28 c. 5 del dl 34/2020 (imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e tour operator);
- ulteriormente esteso, per i mesi da gennaio 2021 a maggio 2021, per i soggetti con ricavi o compensi inferiori a 15 milioni di euro nel 2019 a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1.04.2020 e il 31.03.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1.04.2019 e il 31.03.2020.

▪ **Agevolazioni TARI**

In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari in favore delle predette categorie economiche.

▪ **Sospensione dell'attività dell'agente della riscossione**

Viene differito al 30.06.2021 il termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all'Agente della riscossione. I pagamenti dovuti dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione (02.08). Anche le rate da dilazione dei ruoli rientrano nella proroga. Sono altresì sospese fino al 30.06.2021 le attività di notifica di nuove cartelle, degli altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di sospensione. Sono inoltre sospesi fino al 30.06 gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto Rilancio (19/5/2020).

Per maggiori chiarimenti sul tema si rimanda a quanto pubblicato sul sito dell'AdE – Riscossione: <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/it/Per-saperne-di-piu/covid-19/il-decreto-sostegni-bis/>

▪ **Plastic tax**

È differita al 1.1.2022 l'efficacia delle disposizioni che hanno istituito l'imposta sul consumo dei



manufatti con singolo impiego (MACSI).

▪ **Note di variazione IVA – procedure concorsuali**

Viene consentita l'emissione della nota di variazione IVA in diminuzione già al momento in cui il debitore è assoggettato ad una procedura concorsuale. Le novità si applicano alle sole procedure avviate a decorrere dal 26.05.2021 (data di entrata in vigore del decreto).

La nuova disposizione identifica il momento da cui il debitore si considera assoggettato ad una procedura concorsuale, vale a dire rispettivamente dalla data:

- della sentenza dichiarativa del fallimento;
- del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa;
- del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo;
- del decreto che dispone la procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

Nel caso in cui, successivamente all'assoggettamento del debitore alla procedura, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, il cedente o prestatore dovrà emettere nota di variazione IVA in aumento e, a sua volta, il cessionario o committente potrà esercitare il diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'art. 19 c. 1. del DPR 633/72, previa registrazione della nota ricevuta.

▪ **Proroga incentivi per la cessione di crediti**

Con una modifica all'articolo 44 bis del DI 34/2019, viene prorogata al 31 dicembre 2021 la possibilità, per le società, di trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate relative a:

- perdite fiscali, non ancora utilizzate per abbattere redditi imponibili;
- rendimento nozionale Ace eccedente il reddito complessivo netto, non ancora dedotto né "trasformato" in credito d'imposta Irap,

se entro il 31 dicembre 2021 vengano ceduti a titolo oneroso crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti.

A tale proposito si ricorda che perdite fiscali e rendimento nozionale possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20 per cento del valore nominale dei crediti ceduti e i crediti ceduti possono comunque essere considerati per un valore nominale massimo pari a euro 2 miliardi.

▪ **ACE innovativa 2021**

Con la c.d. "ACE innovativa" viene previsto un rafforzamento temporaneo dell'agevolazione, limitato al solo periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (2021 per i soggetti solari). I benefici riguardano:



- l'ammontare della base di calcolo dell'agevolazione (con un coefficiente maggiorato del 15% per gli incrementi del 2021 fino ad un massimo di 5 milioni di euro e senza applicazione del *pro rata temporis* per gli incrementi durante l'anno);
- le modalità di fruizione della stessa (con la possibilità di trasformazione in credito d'imposta, applicando le percentuali IRES/IRPEF, ad utilizzo immediato).

La base ACE residua (ovvero quella formatasi sino al 31.12.2020) è invece determinata con le regole ordinarie (coefficiente nella misura dell'1,3%).

Sono previste clausole anti abuso finalizzate a fare sì che gli incrementi posti alla base di calcolo della "ACE innovativa" rimangano nel patrimonio dell'impresa almeno sino alla fine del 2023, in modo tale da evitare immissioni di denaro meramente temporanee, finalizzate al solo beneficio fiscale. In caso contrario sono previsti riversamenti, totali o parziali, del credito d'imposta ovvero incrementi del reddito imponibile, proporzionali alla parte del Patrimonio Netto fuoriuscita dalla disponibilità dell'impresa.

▪ **Credito beni strumentali nuovi 2021 – utilizzo in un'unica quota**

Viene estesa la possibilità di utilizzare in compensazione il credito d'imposta in un'unica quota annuale anche per i soggetti con ricavi/compensi superiori a 5 milioni di euro che effettuano investimenti in beni strumentali materiali "ordinari" nel periodo 16.11.2020 – 31.12.2021.

▪ **Limite annuo compensazioni orizzontali in F24**

Per il solo anno 2021, viene incrementato da 700.000 a **2 milioni di euro** il limite annuo, previsto dall'art. 34 c. 1 della L. 388/2000, dell'ammontare cumulativo dei crediti d'imposta e contributivi che possono essere:

- utilizzati in compensazioni "orizzontale" nel modello F24, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. 241/97;
- ovvero rimborsati ai soggetti intestatari di conto fiscale, con la procedura c.d. "semplificata".

Per l'anno 2020 il limite in esame era stato incrementato da 700.000 ad un milione di euro.

▪ **Credito d'imposta per la sanificazione, l'acquisto di DPI e tamponi**

È prevista la fruizione di un credito d'imposta pari al 30% delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. L'agevolazione può essere fruita:

- dai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni;
- dagli enti non commerciali compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente



riconosciuti;

- dalle strutture ricettive extra alberghiere a carattere non imprenditoriale. Tali soggetti, tuttavia, possono rientrare nel novero dei beneficiari solo se in possesso del codice identificativo ex articolo 13-quater, comma 4, D.L. 34/2019.

Sono ammissibili al credito d'imposta le spese sostenute per:

- a) la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tali attività;
- b) la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti richiedenti;
- c) l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
- d) l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti;
- e) l'acquisto di dispositivi di sicurezza diversi da quelli di cui alla lettera c), quali termometri, termoscanter, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
- f) l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Il credito d'imposta spetta nella misura del 30% delle sopra citate spese sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un massimo di 60.000 euro per beneficiario.

Con un provvedimento direttoriale l'Agenzia delle Entrate stabilirà i criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d'imposta, anche in considerazione del fatto che, come sopra visto, le risorse destinate a tale misura ammontano a 200 milioni di euro per l'anno 2021.

▪ **Agevolazioni prima casa per gli under 36**

È prevista l'esenzione dall'imposta di registro, ipotecaria e catastale per i giovani under 36 che acquistano un immobile da destinare a prima casa qualora l'acquisto venga effettuato tra il 26 maggio 2021 ed il 30 giugno 2022. Invece, per l'acquisto di "prima casa" soggetta ad IVA, viene riconosciuto un credito d'imposta di pari importo. Inoltre, per i mutui relativi all'acquisto della "prima casa" viene meno l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Tali esenzioni tornano applicabili con riferimento agli atti traslativi a titolo oneroso della prima casa qualora l'acquisto venga effettuato:



- da soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell'anno in cui l'atto è rogitato;
- e sempre che tali soggetti non abbiano un ISEE (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40.000 euro annui.

Inoltre, affinché torni applicabile l'agevolazione in esame rimangono ferme le disposizioni contenute nella nota II bis all'art. 1, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131/1986 (Decreto imposta di registro) concernente le caratteristiche della "prima casa". L'agevolazione non può tornare applicabile con riferimento agli immobili abitativi cd. di lusso (categorie catastali A1, A8 e A9).

▪ **Credito d'imposta investimenti pubblicitari 2021-2022**

Viene previsto che per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli investimenti pubblicitari è concesso:

- a imprese, lavoratori autonomi, enti non commerciali;
- nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, e su radio e TV;
- entro il limite massimo di stanziamento di 90 milioni di euro (65 per la stampa, 25 per radio e TV);
- nel rispetto del regolamento "de minimis".

Per l'anno 2021, la comunicazione telematica di accesso al credito va presentata dall'1.09.2021 al 30.09.2021 (restano comunque valide le comunicazioni presentate a marzo 2021).



Sezione 2: Approvato il “Decreto Semplificazioni”

Il Consiglio dei Ministri del 28.05.2021 ha approvato un decreto-legge recante la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di snellimento delle procedure (c.d. “decreto semplificazioni”). Il decreto dovrà ora essere esaminato dal Parlamento e convertito in Legge, salvo modifiche.

Di seguito si riportano alcune delle principali novità.

▪ **Superbonus**

Il decreto ha come obiettivo quello di accelerare i cantieri per i lavori rientranti nel superbonus del 110%, con il fine di favorire l’efficientamento energetico degli edifici e rendere pienamente operativa un’agevolazione con molte complicazioni burocratiche.

Modificando quanto previsto dal comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio, i lavori rientranti nel superbonus del 110% vengono considerati come opere di manutenzione straordinaria, per il cui avvio basterà la comunicazione di inizio lavori asseverata, la CILA per l’appunto, ad eccezione dei lavori di demolizione e ricostruzione. In sostanza, non sarà più necessaria la doppia conformità, ossia l’attestazione di stato legittimo.

La norma approvata prevede anche i casi tassativi di decadenza dal beneficio fiscale. Una blindatura che serve per escludere la decadenza in altri casi. «Per gli interventi di cui al presente comma - dispone la norma - la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

- a) mancata presentazione della Cila;
- b) interventi realizzati in difformità dalla Cila;
- c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
- d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14»

L’accesso alla misura viene inoltre esteso agli interventi volti alla rimozione delle barriere architettoniche.

▪ **Regole nei subappalti**

Il decreto modifica le regole in materia di appalti e subappalto. Per quel che riguarda il subappalto, dalla data di entrata in vigore del decreto:

- fino al 31 ottobre 2021, il subappalto non può superare la quota del 50 per cento (rispetto al limite ordinario del 30 per cento) dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Sono comunque vietate l’integrale cessione del contratto di appalto e l’affidamento a terzi della



integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni che ne sono oggetto, così come l'esecuzione prevalente delle lavorazioni ad alta intensità di manodopera;

- dal 1° novembre 2021, viene rimosso ogni limite quantitativo al subappalto, ma le stazioni appaltanti indicheranno nei documenti di gara le prestazioni o lavorazioni che devono essere eseguite obbligatoriamente a cura dell'aggiudicatario in ragione della loro specificità. Sarà inoltre necessario indicare le opere per le quali è necessario un controllo rafforzato, anche al fine di garantire il rispetto delle norme in materia di sicurezza e prevenire le infiltrazioni criminali;
- il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante.

Le aziende, anche di piccole dimensioni (sopra i 15 dipendenti) che partecipano alle gare per le opere del PNRR e del Fondi complementare e che risultino affidatarie dei contratti hanno l'obbligo di presentare un rapporto sulla situazione del personale in riferimento all'inclusione delle donne nelle attività e nei processi aziendali. In caso di violazione dell'obbligo, è prevista l'applicazione di penali e l'impossibilità di partecipare per 12 mesi a ulteriori procedure. Nei bandi di gara saranno riconosciuti punteggi aggiuntivi per le aziende che utilizzano strumenti di conciliazione vita-lavoro, che si impegnano ad assumere donne e giovani sotto i 35 anni, che nell'ultimo triennio abbiano rispettato i principi di parità di genere e adottato misure per promuovere pari opportunità per i giovani e le donne nelle assunzioni, nei livelli retributivi e degli incarichi apicali. Salve motivate ragioni, le stazioni appaltanti includono nel bando l'obbligo del partecipante alla gara di riservare a giovani e donne una quota delle assunzioni necessarie per eseguire il contratto. Tra i criteri per partecipare alle gare vi è anche l'impegno a presentare la rendicontazione non finanziaria sulla sostenibilità sociale e ambientale dei processi produttivi.

- **Delega SPID**

L'Identità Digitale potrà essere utilizzata da soggetti delegati. Il conferimento della delega per lo SPID è stato introdotto con il fine di favorire una diffusione massiccia delle credenziali per l'accesso ai servizi pubblici, anche tra quelle fasce di popolazione meno avvezze all'uso degli strumenti tecnologici.

- **Certificati anagrafici senza imposta di bollo**

Il decreto prevede l'esenzione dal versamento dell'imposta di bollo di 16 euro e dei diritti di segreteria per i certificati richiesti online. Tutti i certificati richiesti in modalità telematica, da quelli anagrafici a quelli relativi alla residenza, saranno rilasciati gratuitamente e senza il pagamento delle imposte da parte del cittadino richiedente.



Sezione 3: Conversione in Legge del “Decreto Sostegni”

Con il DL 22.3.2021 n. 41 (c.d. decreto “Sostegni”), entrato in vigore il 23.3.2021, sono state emanate ulteriori misure urgenti per imprese, operatori economici, lavoratori e famiglie a causa dell’emergenza epidemiologica. Il DL 22.3.2021 n. 41 è stato convertito nella L. 21.5.2021 n. 69, entrata in vigore il 22.5.2021.

Si riportano di seguito le principali disposizioni previste dal decreto convertito.

▪ **Sanatoria dei versamenti IRAP - ulteriore proroga**

L’art. 1 del DL 41/2021 convertito proroga ulteriormente al 30.9.2021 il termine per avvalersi della regolarizzazione dei versamenti IRAP prevista dall’art. 42-*bis* co. 5 del DL 104/2020. La scadenza “originaria”, fissata al 30.11.2020, era infatti già stata differita al 30.4.2021.

La disposizione in esame contiene una sorta di sanatoria per il mancato pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 (ai sensi dell’art. 24 del DL 34/2020), nell’ipotesi in cui tali somme avrebbero, invece, dovuto essere corrisposte per il mancato rispetto dei limiti comunitari, consentendo di pagare l’imposta a suo tempo non versata senza applicazione di sanzioni, né interessi.

▪ **Rivalutazione dei beni d’impresa - estensione ai bilanci al 31.12.2021**

L’art. 1-bis del DL 41/2021 convertito dispone che la rivalutazione dei beni d’impresa di cui all’art. 110 del DL 14.8.2020 n. 104 conv. L. 13.10.2020 n. 126, può essere eseguita anche nel bilancio successivo a quello in corso al 31.12.2020, vale a dire nel bilancio al 31.12.2021 per i soggetti “solari”, circoscrivendo però tale facoltà:

- ai beni non rivalutati nel bilancio precedente;
- ai soli fini civilistici, senza la possibilità di affrancamento del saldo attivo e di riconoscimento degli effetti a fini fiscali, di cui all’art. 110 co. 3 e 4 del DL 104/2020.

▪ **Contributo fondo perduto per le start up**

L’art. 1-ter del DL 41/2021 convertito riconosce, per il 2021, un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito d’impresa:

- che hanno attivato la partita IVA dall’1.1.2018 al 31.12.2018;
- la cui attività d’impresa è iniziata nel corso del 2019, in base alle risultanze del Registro delle imprese tenuto presso la Camera di commercio;
- che non hanno diritto al contributo previsto originariamente dal decreto sostegni.

Il contributo a fondo perduto è riconosciuto nella misura massima di 1.000,00 euro. Con decreto del



Ministro dell'Economia e delle Finanze saranno definiti i criteri e le modalità di attuazione di tali disposizioni.

▪ **Annullamento automatico dei ruoli**

Sono automaticamente annullati i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto fino a 5.000 euro, comprensivi di capitale interessi e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1.01.2000 al 31.12.2010 (per le persone fisiche e giuridiche che hanno avuto un reddito imponibile ai fini delle imposte dei redditi per il periodo 2019 fino a 30.000 euro).

▪ **Prima rata IMU 2021**

Con l'art. 6-sexies del DL 41/2021 convertito è stata prevista l'esenzione dal versamento della prima rata dell'IMU per l'anno 2021, il cui termine è fissato al 16.6.2021, per alcuni soggetti.

In particolare, la prima rata dell'IMU 2021 non è dovuta dai possessori di immobili che hanno i requisiti per ottenere il contributo a fondo perduto di cui all'art. 1 del DL 41/2021, sempreché in detti immobili venga anche esercitata la loro attività.

L'esenzione dall'IMU si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", di cui alla comunicazione della Commissione europea del 19.3.2020 e successive modifiche.

▪ **Fringe benefit 2021**

Intervenendo sull'art. 112 del dl 104/2020 convertito, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51 c. 3 del TUIR è elevato da 258,23 a 516,46 euro anche per il 2021 (incremento inizialmente previsto per il solo 2020).

▪ **Detassazione canoni di locazione abitativi**

L'art. 6-septies del DL 41/2021 convertito anticipa l'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di detassazione dei canoni di locazione di immobili abitativi non percepiti per morosità del conduttore, come prevista dall'art. 26 del TUIR, che troverà, quindi, applicazione ai canoni non riscossi dall'1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto (inizialmente era prevista l'applicazione solo per i canoni derivanti da contratti stipulati successivamente all'1.1.2020).

Si ricorda che l'art. 26 del TUIR dispone che i redditi derivanti dai canoni di locazione sono soggetti ad IRPEF anche se non percepiti dal locatore (finché perduri in vita il contratto). Limitatamente ai contratti



di locazione di immobili ad uso abitativo, la medesima norma prevede una deroga, che consente di sottrarre dall'imposizione i canoni non percepiti a decorrere da un determinato evento. In particolare, la mancata percezione deve essere comprovata dall'intimazione di sfratto per morosità o dall'ingiunzione di pagamento.

Per effetto della conversione del decreto "Sostegni", la nuova disposizione contenuta nell'art. 26 del TUIR trova applicazione a tutti i canoni non percepiti dall'1.1.2020, a prescindere dalla data di stipula del contratto.

La norma ha effetti già sulla dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, poiché il locatore che non abbia percepito alcun canone di locazione nel 2020 per morosità del conduttore e, prima della data di presentazione del modello REDDITI PF 2021 o 730/2021, abbia effettuato l'ingiunzione di pagamento o l'intimazione di sfratto per morosità, potrà tassare come reddito fondiario la sola rendita catastale (indicando il codice 4 nella casella "Casi particolari" del quadro RB del modello REDDITI PF 2021, o del quadro B del modello 730/2021).

▪ **Definizione degli avvisi bonari FY 2017-2018**

Viene introdotta una misura finalizzata alla definizione agevolata degli avvisi bonari emessi ai sensi dell'art. 36-bis DPR 600/73 e 54-bis DPR 633/72 a seguito della liquidazione automatica delle dichiarazioni. Rientrano gli avvisi relativi al periodo d'imposta:

- 2017, elaborati al 31.12.2020, ma che a tale data non sono stati inviati al contribuente;
- 2018, i quali saranno elaborati entro il 31.12.2021.

Il beneficio consiste nel solo stralcio delle sanzioni e delle somme aggiuntive, dovendo il contribuente pagare per intero le imposte, gli interessi e i contributi previdenziali.

Per poter accedere alla definizione agevolata è necessario:

- essere titolari di una Partita IVA al 23.03.2021;
- aver subito nel periodo d'imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume d'affari del periodo d'imposta 2019.

La possibilità di definire l'avviso bonario sarà fatta presente dalla stessa Agenzia delle Entrate nella comunicazione inviata al contribuente, verificando il calo del volume d'affari tramite l'incrocio dei dati presenti nelle dichiarazioni IVA 2019 e 2020 (se si tratta di soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA il dato del fatturato si individuerà dalla dichiarazione dei redditi).

▪ **Iva indetraibile e superbonus**

L'Iva indetraibile (anche parzialmente) dovuta sulle spese rilevanti ai fini del superbonus si considera nel



calcolo dell'ammontare complessivo ammesso al beneficio, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottata dal contribuente.

Vengono dunque superate le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate con la circolare 30/E/2020.



Sezione 4: Aggiornamenti in breve

1. Acconto IMU 2021 a metà giugno

A decorrere dal 2020, la legge di bilancio 2020 ha riscritto la disciplina dell'IMU, con abolizione della TASI. La prima rata della "nuova" IMU per l'anno 2021 deve essere versata entro il 16.6.2021.

Per l'anno 2021, la prima rata è pari all'IMU dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei 12 mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto che i Comuni devono elaborare per poter redigere la delibera di approvazione delle aliquote.

Con la circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF sono stati forniti importanti chiarimenti con riguardo alle modalità di determinazione della prima rata IMU per l'anno 2020, ma che possono essere estesi anche al 2021. Ad esempio, il Dipartimento delle Finanze ha precisato che se al momento del versamento dell'acconto il Comune ha già pubblicato sul sito www.finanze.gov.it le aliquote IMU applicabili all'anno in corso, il contribuente può determinare l'imposta applicando le nuove aliquote pubblicate. Sebbene il chiarimento sia stato fornito con riguardo al caso di un immobile acquistato nel corso dell'anno 2020, il chiarimento sembrerebbe poter avere portata generale.

Se l'immobile è stato acquistato nel corso dell'anno 2021, per come è scritta la norma contenuta nel co. 762 dell'art. 1 della L. 160/2019, parrebbe che entro il 16.6.2021 debba essere versata l'imposta relativa con riferimento alla situazione dei primi 6 mesi dell'anno (ed in dicembre si debba operare il conguaglio). Seppur non constino chiarimenti in relazione al metodo di determinazione della prima rata dell'IMU per l'anno 2021, si evidenziano due diverse strade che sono adottate dai software di calcolo:

- la prima sembra aderire all'impostazione fornita nella circ. Min. Economia e Finanze 18.3.2020 n. 1/DF e calcola la prima rata IMU 2021 sulla base dei mesi di possesso dell'immobile nel primo semestre 2021;
- la seconda determina l'IMU dovuta per l'intero anno 2021 (sulla base dei mesi di possesso) ed il risultato viene diviso per due.

La seconda soluzione sembrerebbe quella che più si avvicina alla disposizione normativa. Sembrerebbe preferibile, invece, seguire la prima ipotesi ove si intendesse rivendere l'immobile nel corso dello stesso anno 2021 (in modo da non dover richiedere il rimborso dell'eventuale imposta versata in eccesso).

2. Conservazione gratuita AdE delle fatture elettroniche

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato sul proprio sito di aver reso disponibile una nuova funzionalità che consente di portare in conservazione "massivamente" le fatture elettroniche transitate mediante il Sistema di Interscambio. Al momento dell'adesione all'accordo di servizio, il soggetto passivo potrà



indicare una data a esso antecedente, a partire dalla quale verranno “conservate automaticamente tutte le fatture trasmesse e ricevute dal Sdl anche nei periodi in cui il servizio non era attivo”. Se si sceglie, invece, di non specificare una data di “recupero retroattivo” verranno portate in conservazione esclusivamente le fatture transitate via Sdl dal giorno successivo alla data di adesione al servizio.

Va sottolineato, infatti, come le precedenti funzionalità rendessero necessario portare “manualmente” in conservazione le fatture elettroniche transitate mediante Sistema di Interscambio sino alla data di adesione. Ad esempio, chi avesse deciso di avvalersi del servizio offerto dall’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 31 ottobre 2019, avrebbe dovuto portare volontariamente in conservazione i documenti transitati dal Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2019 sino al giorno in cui era stata manifestata l’adesione.

Per poter sfruttare questa nuova possibilità di portare in conservazione gratuitamente le fatture elettroniche emesse e ricevute dal 1.1.2019 in poi occorre revocare l’eventuale accordo già stipulato e sottoscriverne uno nuovo tramite il portale Fatture e Corrispettivi.

3. Circolare AdE 4/2021: controlli del fisco

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 4 del 07.05 scorso, detta le linee guida per i controlli che verranno eseguiti nel 2021. In primo luogo, si evidenzia come nel 2021 riprenderà a pieno titolo l’attività di controllo, verifica e accertamento degli uffici fiscali, anche alla luce delle varie norme che prevedono la possibilità di notificare, nel corso dell’anno, avvisi di accertamento, altri atti impositivi e avvisi bonari. Si attribuisce particolare rilevanza ai canali di comunicazione telematici, in primo luogo il CIVIS, che, nelle procedure di liquidazione automatica/controllo formale delle dichiarazioni, consente di inoltrare documenti e di conoscere l’esito delle richieste. Riprende anche l’attività di compliance, mediante la quale il contribuente viene invitato a ravvedere eventuali violazioni commesse, emerse ad esempio dalle banche dati fiscali (pensiamo alla liquidazione e al versamento dell’IVA, così come all’omessa dichiarazione).

Per quanto riguarda i controlli, un occhio di riguardo viene dato al contributo a fondo perduto, erogato dagli uffici in occasione dell’emergenza epidemiologica, nonché ai crediti d’imposta specie se da indicare nel quadro RU del modello REDDITI. Sul contributo a fondo perduto, sarà sottoposta a controllo la presenza dei requisiti per fruirne nonché la correttezza circa la percentuale beneficiata.

Tra i crediti di imposta che saranno verificati spicca quello della ricerca e sviluppo, anche in ragione dei recenti episodi di frode verificatisi.



4. Navigazione in alto mare, test di non imponibilità IVA

La risoluzione n. 39 dell’Agenzia delle Entrate, pubblicata il 28.05 risponde a un quesito avanzato da una società operante nel settore dei bunkeraggi in riferimento alla verifica a consuntivo della condizione di cui all’art. 8-bis del DPR 633/72, per quanto attiene l’effettivo utilizzo per la navigazione in alto mare delle navi di nuova costruzione che non sono state messe in servizio a causa dell’emergenza sanitaria.

Sul punto, l’Agenzia ha espresso un orientamento decisamente favorevole alle parti in causa, riconoscendo l’assoluta eccezionalità della situazione determinata dalla pandemia, che continua a pregiudicare l’ordinario esercizio delle attività commerciali, sicché, nell’eventualità in cui le navi rifornite non siano state messe in servizio nell’anno solare successivo a quello del varo (ossia entro la fine dell’anno 2021), la verifica a consuntivo della condizione che il mezzo di trasporto marittimo sia adibito per la navigazione in alto mare deve essere rinviata al termine dell’anno successivo a quello di effettivo utilizzo del predetto mezzo, inteso come anno di messa in servizio per la navigazione.

In sostanza, qualora a causa di ulteriori provvedimenti legislativi dovesse perdurare l’impossibilità di impiegare le navi in attività crocieristiche, si potrà derogare alla regola generale secondo cui la verifica dell’utilizzo dei suddetti mezzi di trasporto (varati nel 2020) per la navigazione in alto mare per oltre il 70% dei viaggi andrebbe eseguita al termine dell’anno solare 2021, includendo quindi tutte le tratte percorse nel medesimo anno 2021.

Infine, sono stati forniti chiarimenti in ordine alla nuova formulazione dell’art. 8-bis del Decreto IVA, modificato dalla L. 178/2020 (legge di bilancio 2021), applicabile, come espressamente previsto dall’art. 1 comma 712 della legge di bilancio, alle operazioni effettuate a partire dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate attuativo della normativa in esame (ancora non pubblicato), mentre per le operazioni effettuate prima del decorso del termine previsto dal comma 712 valgono i chiarimenti di prassi contenuti nelle risoluzioni n. 2/2017 e 6/2018.

5. Rivalutazione beni d’impresa, relazione al bilancio del Collegio Sindacale e informativa

Con riferimento alla rivalutazione prevista dall’art. 110 del DL 104/2020, i sindaci sono tenuti a indicare e motivare nella loro relazione al bilancio i criteri seguiti dagli amministratori nella rivalutazione dei beni e ad attestare che la stessa non eccede il limite di valore consentito dalla legge di rivalutazione di riferimento.

Pertanto, i sindaci, prima di procedere alla redazione della relazione, devono svolgere una serie di verifiche da documentare appropriatamente nel libro delle adunanze e deliberazioni del collegio sindacale. In particolare, dovranno verificare che il valore del bene rivalutato non superi il suo valore



recuperabile, ossia il maggiore tra valore realizzabile sul mercato (criterio esterno) e valore d'uso (criterio interno). Inoltre, si sottolinea come, almeno nei casi più complessi, sia opportuno prevedere apposite perizie redatte da esperti indipendenti, anche se non espressamente previste dalla norma di riferimento.

Le società che, nella redazione dei bilanci 2020 delle società, hanno deciso di avvalersi della facoltà di rivalutare i propri beni devono fornire adeguata informativa in Nota integrativa. In particolare, le disclosure da fornire riguardano essenzialmente:

- i criteri di valutazione;
- i movimenti delle immobilizzazioni;
- la natura e le utilizzazioni delle voci di patrimonio netto;
- l'eventuale fiscalità differita.

Inoltre, è auspicabile che l'operazione di rivalutazione sia richiamata anche nella Relazione sulla gestione.

L'effettuazione della rivalutazione ai fini fiscali dovrà poi trovare apposita indicazione nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020.



Sezione 5: Approfondimenti

6. Tassazione del finanziamento soci enunciato nel verbale di assemblea societaria

In forza dell'art. 22 del DPR 131/86, se in un atto da registrare sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti, l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate. Ne consegue che va assoggettato ad imposta di registro del 3% il finanziamento soci, già inserito tra le poste passive del bilancio, enunciato in un atto di ripianamento delle perdite del capitale sociale e sua ricostituzione, mediante rinuncia dei soci ai predetti finanziamenti in precedenza effettuati nei confronti della società, e ciò a prescindere dall'effettivo uso del finanziamento medesimo. Questo è quanto deciso dalla Cassazione nell'ordinanza n. 11276 del 29.04.2021

7. Benefici convenzionali - Assenza di imposizione nello Stato di residenza

Secondo la risposta all'interpello n. 258 del 19.4.2021, possono beneficiare delle disposizioni delle Convenzioni contro le doppie imposizioni le società ed enti che percepiscono redditi per il tramite di soggetti trasparenti e che, pur essendo soggetti passivi dell'imposta nel proprio Stato, non assolvono materialmente l'imposta in quanto godono di esenzioni stabilite per legge.

Nella fattispecie, riferita ad un fondo di investimento svizzero partecipato da una fondazione anch'essa elvetica, che percepisce dividendi da società italiane, il beneficio (la ritenuta ridotta ai sensi dell'art. 10 della Convenzione Italia - Svizzera) è stato riconosciuto in virtù del fatto per cui:

- in primo luogo, se il soggetto che si interpone è fiscalmente trasparente, la persona titolata ad applicare le norme del Trattato è il socio;
- in secondo luogo, quest'ultimo (la fondazione) è potenzialmente assoggettato ad imposta nel proprio Stato, pur se la tassazione non è tale in virtù dell'esenzione garantita per scopi sociali.

8. Credito d'imposta per spese di formazione 4.0 – deposito del contratto collettivo o aziendale

Ai fini del credito d'imposta per spese di formazione 4.0, il corretto adempimento riguardante il deposito telematico presso il Ministero del Lavoro del contratto collettivo o aziendale costituiva, fino al periodo d'imposta 2019, una condizione di ammissibilità al beneficio (cfr. anche risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.3.2019 n. 79).

Secondo la risposta all'interpello n. 343 del 13.05 scorso, la modifica introdotta dell'art. 1 co. 215 della L. 160/2019, che ha eliminato tale adempimento, si rende applicabile solo a decorrere dal periodo d'imposta 2020. Pertanto, la società che ha sostenuto nel 2019 spese di formazione agevolate e non ha provveduto al deposito dell'accordo entro il 31.12.2019 non può beneficiare del credito d'imposta di cui



all'art. 1 co. 46 ss. della L. 205/2017 e successive modifiche.

9. Requisiti per l'individuazione delle holding

La risposta all'interpello n. 266 del 19.04.2021 ha chiarito che le società di gestione di portafogli finanziari, nella misura in cui abbiano la maggior parte del proprio attivo composto da partecipazioni iscritte nell'attivo circolante, non si qualificano come società di partecipazione ai sensi dell'art. 162-bis del TUIR.

L'ultimo documento in materia dell'AdE (interpello n. 40 del 13.01.2021) accoglieva un'impostazione secondo cui:

- la società si qualifica come società di partecipazione se l'ammontare complessivo delle partecipazioni detenute (in qualsiasi soggetto) eccede il 50% dell'attivo patrimoniale;
- se questo requisito è soddisfatto, essa è poi classificata tra le società di partecipazione finanziaria (c.d. holding finanziarie) o tra le società di partecipazione non finanziaria (c.d. holding industriali) a seconda che, in termini relativi, prevalgano le partecipazioni in società bancarie e finanziarie, ovvero le partecipazioni in società industriali, commerciali o di servizi.

Nella risposta n. 266/2021 viene invece individuato un correttivo nella destinazione delle partecipazioni risultanti dal bilancio: si afferma, infatti, che le partecipazioni "acquisite a fini meramente speculativi", iscritte tra l'attivo circolante, non rilevano ai fini del test di prevalenza previsto dall'art. 162-bis c. 2 e 3 del TUIR, test che a questo punto tiene conto delle sole partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. L'AdE precisa, però che le partecipazioni "trasmigrate" dalle immobilizzazioni all'attivo circolante in attesa della vendita devono essere considerate ai fini del test.

10. Credito R&S, chiarimenti sulla decorrenza delle novità

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito, con la risposta all'interpello n. 323 del 10.05.2021, che le nuove aliquote e i nuovi massimali previsti dall'art. 1 co. 1064 della L. 178/2020 per il credito d'imposta ricerca, sviluppo e innovazione si applicano alle spese sostenute, ai sensi dell'art. 109 del TUIR, dall'1.1.2021. Le modifiche non si applicano retroattivamente, per cui per le spese sostenute nel 2020 trovano applicazione le aliquote previste dalla L. 160/2019.

L'AdE rileva inoltre che la disciplina del credito di imposta per gli investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica così come prorogata con le modifiche apportate con la legge di bilancio 2021 si applica anche ai progetti di ricerca avviati nei periodi d'imposta precedenti i cui relativi costi ammissibili risultano sostenuti a partire dal 2021.



11. Variazione IVA negli accordi di ristrutturazione dei debiti 182-bis

Nell'ambito dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis, il cedente/prestatore può emettere una nota di variazione in diminuzione senza dover attendere l'acclarata finale infruttuosità della procedura (secondo quanto avviene, invece, nelle "ordinarie" procedure concorsuali come previsto prima dell'approvazione del decreto sostegni bis). In questo caso, secondo la risposta dell'AdE all'interpello n. 340 del 13.05, il presupposto per operare la variazione in diminuzione coincide con l'omologazione dell'accordo da parte del tribunale competente ai sensi dell'art. 182-bis L.F.. "In presenza di tali accordi il debitore ha dunque l'obbligo, non solo di registrare la nota di variazione in diminuzione regolarmente emessa, ma anche di procedere al riversamento della relativa imposta all'Erario, senza attendere l'adempimento finale degli accordi stessi (cfr., in questo senso, già la circolare 8 aprile 2016, n. 12/E, nonché la risposta n. 110 pubblicata il 17.12.2018)".

12. Le novità in materia di Lavoro e Previdenza

Decreto Sostegni bis, novità nel settore lavoro

Si riportano di seguito le principali novità introdotte con il decreto Sostegni bis che si riferiscono al settore lavoro.

Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale

L'art. 40 del DL 73/2021 riconosce la possibilità di:

- accedere alla Cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) derogando ai limiti di durata e alla necessità di causali previste dal DLgs. 148/2015;
- fruire dei trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari senza l'obbligo di versare il contributo addizionale di cui all'art. 5 del medesimo DLgs. 148/2015.

CIGS IN FORMA AGEVOLATA

Ai sensi della norma in esame, i datori di lavoro privati di cui all'art. 8 co. 1 del DL 41/2021 possono richiedere trattamenti di CIGS in deroga:

- ai limiti di durata di cui all'art. 4 del DLgs. 148/2015 (24 mesi in un quinquennio mobile, 30 mesi per le imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini);
- alle causali (riorganizzazione e crisi aziendale, contratto di solidarietà) di cui all'art. 21 del DLgs. 148/2015.

Il trattamento straordinario può essere riconosciuto per una durata massima di 26 settimane, nel periodo compreso tra il 26.5.2021 e il 31.12.2021. Ai fini dell'accesso alla CIGS in questione, si richiede:

- che l'azienda interessata abbia riportato nel primo semestre 2021 un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno 2019;



- la preventiva stipula di accordi collettivi aziendali con le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, che prevedano la riduzione dell'attività lavorativa dei lavoratori in forza al 26.5.2021 e che siano finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica.

Inoltre, la disposizione del DL "Sostegni-bis" stabilisce che:

- la riduzione media oraria non possa essere superiore all'80% dell'orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall'accordo collettivo;
- la percentuale di riduzione complessiva dell'orario di lavoro per ciascun lavoratore non possa essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo collettivo è stipulato.

Ai lavoratori impiegati a orario ridotto verranno riconosciuti:

- un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70% della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, in questo caso senza l'applicazione dei limiti di importo massimo mensile previsti dall'art. 3 co. 5 del DLgs. 148/2015;
- la relativa contribuzione figurativa.

DISAPPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO ADDIZIONALE

L'art. 40 del DL 73/2021 riconosce ai datori di lavoro privati che sospendono o riducono l'attività lavorativa nel periodo compreso tra l'1.7.2021 e il 31.12.2021, la possibilità di accedere ai trattamenti di integrazione salariale per le causali di cui agli artt. 11 (CIGO) e 21 (CIGS) del DLgs. 148/2015 senza dover pagare il contributo addizionale previsto dall'art. 5 del medesimo DLgs. 148/2015.

Tuttavia, la disapplicazione del contributo addizionale comporta – fatte salve specifiche ipotesi – il divieto per i predetti datori di lavoro di effettuare licenziamenti collettivi e individuali per giustificato motivo oggettivo per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021.

Proroga della CIGS per le imprese in crisi

L'art. 45 del DL 73/2021 interviene in merito al trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi di cui all'art. 44 del DL 109/2018.

In particolare, si prevede, in via eccezionale al fine di sostenere i lavoratori nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza epidemiologica, che fino al 31.12.2021 possa essere autorizzata una proroga di 6 mesi, previo ulteriore accordo da stipulare in sede governativa, per le aziende che hanno particolare rilevanza strategica sul territorio qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale, le cui azioni necessarie al suo completamento e per la salvaguardia occupazionale, abbiano incontrato fasi di particolare complessità anche rappresentate dal Ministero dello Sviluppo economico.



Divieto di licenziamento

L'art. 40 co. 4 del DL 73/2021 proroga il divieto di licenziamento per i datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale ai sensi del precedente co. 3 per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 31.12.2021.

ECCEZIONI

Rimangono invariate le eccezioni al divieto di licenziamento. Pertanto, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro, oltre che nell'ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore, anche nei casi di:

- cessazione definitiva dell'attività dell'impresa o cessazione definitiva dell'attività di impresa conseguente alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell'attività, sempreché non sia configurabile un trasferimento d'azienda o di un ramo di essa ai sensi dell'art. 2112 c.c.;
- accordo collettivo aziendale, stipulato dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, che preveda un incentivo all'esodo per i lavoratori disponibili ad accettare la risoluzione del rapporto di lavoro, senza che questo comporti la perdita della NASpl;
- fallimento, quando non sia previsto l'esercizio provvisorio dell'impresa o ne sia disposta la cessazione.

SETTORI TURISMO, STABILIMENTI TERMALI E COMMERCIO

Ai datori di lavoro dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, che abbiano beneficiato dell'esonero di cui all'art. 43 co. 1 del DL 73/2021, il divieto di licenziamento per motivi economici si applica fino al 31.12.2021. In caso di violazione del divieto:

- l'esonero contributivo concesso è revocato con efficacia retroattiva;
- non si può presentare domanda di integrazione salariale ai sensi dell'art. 8 co. 1 - 2 del DL 41/2021.

Introduzione del "Contratto di rioccupazione"

Il contratto di rioccupazione è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato introdotto per incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei soggetti in stato di disoccupazione nella fase di ripresa delle attività dopo l'emergenza da COVID-19 (art. 41 del DL 73/2021).

Il contratto è fruibile dall'1.7.2021 al 31.10.2021 e ne costituisce condizione la definizione di un progetto individuale di inserimento, con durata di 6 mesi.

I datori che assumono con contratto di rioccupazione, fatta eccezione per il settore agricolo e del lavoro



domestico, beneficiano dell'esonero totale, per un periodo massimo di 6 mesi, dal versamento dei contributi previdenziali, ma non dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite di 6.000,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Per beneficiare dell'esonero i datori di lavoro non devono aver proceduto nei 6 mesi precedenti l'assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Decorso il periodo di inserimento le parti possono:

- recedere dal rapporto, nel rispetto del termine di preavviso; il beneficio contributivo viene in tal caso recuperato dall'INPS;
- proseguire il rapporto come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato; in tal caso il beneficio contributivo è cumulabile con gli esoneri contributivi previsti dalla legislazione vigente.

Il beneficio è revocato, con recupero della parte già fruita, nel caso in cui il datore di lavoro abbia:

- intimato il licenziamento durante o al termine del periodo di inserimento;
- oppure intimato, nei 6 mesi successivi alla assunzione del dipendente con contratto di rioccupazione, il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva con inquadramento nello stesso livello e categoria legale del lavoratore assunto con gli esoneri.

La revoca non produce effetti nei confronti degli altri datori di lavoro che assumano successivamente il lavoratore con contratto di rioccupazione.

In caso di dimissioni del lavoratore, il beneficio viene riparametrato rispetto al periodo di lavoro effettivamente prestato.

Nuovi requisiti dimensionali per il "contratto di espansione"

L'art. 39 del DL 73/2021 interviene in materia di contratto di espansione di cui all'art. 41 del DLgs. 148/2015, prevedendo, esclusivamente per il 2021, che il limite minimo di unità lavorative in organico richiesto per accedere allo strumento in esame non possa essere inferiore a 100 unità. Tale limite dimensionale è previsto anche qualora si opti per l'accompagnamento alla pensione di cui all'art. 41 co. 5-*bis* del DLgs. 148/2015. Al riguardo, si ricorda che il predetto limite dimensionale era già stato ridotto dall'art. 1 co. 349 della L. 178/2020, il quale aveva consentito l'applicabilità del contratto di espansione, sempre per il 2021, alle aziende di qualsiasi settore con almeno:

- 500 dipendenti (in luogo di 1.000);
- oppure 250 dipendenti, nel caso si opti per l'accompagnamento alla pensione di cui all'art. 41 co. 5-*bis* del DLgs. 148/2015.



Sezione 6: Principali adempimenti

13. Mese di giugno 2021

DATA	ADEMPIMENTO	
10 Giugno	CONSERVAZIONE REGISTRI CONTABILI, LIBRO INVENTARI E FATTURE	Termine per la trascrizione/conservazione sostitutiva del libro giornale, il libro inventari, i registri IVA e le scritture ausiliarie di magazzino relative all'esercizio 2019 per i soggetti che hanno trasmesso il modello Redditi 2020 in via telematica entro il 10.12.2020. (termine prorogato dal Decreto Sostegni)
16 Giugno	RITENUTE SUI REDDITI	Versamento ritenute operate nel mese precedente per: - Redditi di lavoro dipendente e assimilato; - Redditi di lavoro autonomo; Altre ritenute alla fonte.
	IVA <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Termine ultimo per liquidazione e versamento dell'IVA relativa al mese precedente
	INPS	Versamento dei contributi INPS dovuti sulle retribuzioni dei dipendenti, gestione separata, sui compensi corrisposti nel mese precedente a collaboratori coordinati e continuativi/a progetto
	IMU 2021 <i>I acconto</i>	Versamento prima rata IMU 2021
25 Giugno	INTRASTAT <i>(contribuenti con obbligo mensile)</i>	Presentazione degli elenchi riepilogativi (INTRASTAT) delle cessioni e/o acquisti di beni e delle prestazioni di servizi rese nel mese precedente nei confronti di soggetti UE.
29 Giugno	BILANCIO 2020	Termine di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio
30 Giugno	FATTURE ELETTRONICHE	Termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche sul sito Fatture e Corrispettivi.
	COMUNICAZIONE CONTRATTI DI LOCAZIONE BREVI	Gli intermediari sono tenuti a trasmettere i dati relativi ai contratti di locazione breve conclusi per il loro tramite. Mediante la certificazione, i soggetti che operano la ritenuta assolvono anche l'obbligo di comunicazione dei dati e non sono, pertanto, tenuti all'ulteriore trasmissione dei dati della comunicazione in oggetto.
	DICHIARAZIONE IMU 2021 ANNO 2020	I soggetti passivi IMU devono presentare la dichiarazione IMU per le variazioni intervenute nel corso del 2020 entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.
	VERSAMENTI IRPEF/IRES/IRAP <i>Saldo 2020 / I acconto 2021</i>	Versamento saldo 2020 e 1° acconto 2021 per imposte redditi PF, SP e soggetti Ires - Irap salvo proroghe.
	DIRITTO ANNUALE CCIAA 2021	Versamento diritto camerale 2021, salvo proroghe

Lo Studio, restando a disposizione per ogni eventuale chiarimento, porge cordiali saluti.